



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Codice Comune 10159

DELIBERAZIONE N. 23

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE DI PALADINA

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. – dlgs 267/2000 e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BRIGNOLI dott. GIANMARIA	Presente
BENAGLIA ROBERTO	Presente
RONCALLI LUIGI	Presente
BONALUMI ORNELLA	Presente
ROTA ERALDA	Presente
PECIS ELEONORA	Presente
LICINI ELISABETTA	Assente
VISMARA ANGELO	Presente
MICHELETTI GIANPIERO	Presente
BEDUSCHI ELENA	Assente
MANZONI ALICE	Presente
COFINI CARLO	Assente
ADOBATI ANDREA	Presente

Totale presenti 10 Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Omboni Alessandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BRIGNOLI dott. GIANMARIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

Il sindaco illustra l'argomento.

Esauriti gli interventi dei consiglieri come da verbale di trascrizione della seduta qui allegato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2014 avente ad oggetto "REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE."

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 108, comma 1, lettera c), numero 6), che attribuisce ai comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

PRESO ATTO che il Servizio di Protezione Civile costituisce uno dei servizi di competenza comunale considerati dalla vigente normativa (L.12 giugno 1990, n. 146, art. 1 comma 1 e comma 2 lett. a) quale servizio pubblico essenziale;

RICHIAMATA la Deliberazione Nazionale VI/25596 del 28.02.1997 che ha approvato l'istituzione di un elenco dei gruppi comunali e intercomunali di Protezione Civile da tenersi a cura del Servizio Regionale di Protezione Civile;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b)», della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare: l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile; l'art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

VISTO il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile che dispone che i comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

VISTE:

- la nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore);
- il parere pervenuto agli atti in data 21.05.2024;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome;

CONSIDERATO che i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo settore;

RICHIAMATA la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile avente ad oggetto “Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile”, pubblicata in data 03.03.2023 in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale Anno 164° Numero 53, emanata in attuazione delle disposizioni dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 recante «Codice della protezione civile», alla luce della riforma del Terzo settore, operata dal decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016,



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

n. 106»;

PRESO ATTO che al punto 5. “Disposizioni transitorie e finali” della suddetta Direttiva, si esplicita che i gruppi comunali esistenti e già iscritti nei registri del volontariato delle regioni e delle province autonome, le cui caratteristiche non risultino conformi a quanto disposto dalla presente direttiva, sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e sono tenuti ad adeguare il proprio regolamento allo schema tipo di regolamento di cui all'allegato A nel termine di centottanta giorni dalla sua entrata in vigore e decorso inutilmente tale termine sono cancellati dal Registro unico nazionale del Terzo settore con provvedimento del competente ufficio del RUNTS;

CONSIDERATO che il Comune provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020;

RICHIAMATA la richiesta di integrazione dell'istanza di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) pervenuta dalla Città metropolitana di Milano – Settore Politiche del Lavoro, Welfare metropolitano e Promozione delle pari opportunità in data 20.04.2023 nella quale si evince che, esaminata la documentazione acquisita agli atti, è segnalata la non conformità del Regolamento del Gruppo comunale di Protezione Civile alle disposizioni del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore);

PRESO ATTO che per tutto quanto sopra si rende necessario provvedere alla modifica del suddetto “REGOLAMENTO ORGANICO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI MOBILI ASSEGNATI AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – APPROVAZIONE” approvato con Consiglio Comunale n. 65 del 28.10.2020, con particolare riferimento al TITOLO IV – VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (art. 21 – 40) e all'approvazione del nuovo Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Paladina nel rispetto della Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile avente ad oggetto “Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile”, al fine di poter procedere con l'iscrizione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Paladina al Registro Unico Nazionale Terzo Settore;

PRESO ATTO delle risultanze dell'incontro in seduta congiunta rispettivamente della Commissione Consiliare Politiche della Sicurezza e Protezione Civile e Affari Generali e Istituzionali in data 06.07.2023;

RICHIAMATA in argomento la comunicazione avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile approvate dalle Commissioni Politiche della Sicurezza e Protezione Civile e Affari Istituzionali e Generali in seduta congiunta in data 6 luglio 2023” trasmessa a mezzo pec in data 07.07.2023 ai sigg. componenti la Commissioni Affari Istituzionali e Generali e la Commissione Politiche della Sicurezza e Protezione Civile, al sig. Sindaco, al sig. Assessore alla Sicurezza, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario

24030 PALADINA (Bergamo) – Piazza Vittorio Veneto, 1 – Telefono 035/6313011 – Telefax 035/637578 –
C. F. 80028060160 – Partita iva 01001440161 sito www.comune.paladina.bg.it - e-mail certificata: comunepaladina@legalmail.it



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

Generale e al Dirigente del Settore Polizia Locale e Sicurezza con protocollo n. 33505/2023;

CONSIDERATI in particolare l'art. 5 "Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione" al comma 10 "I volontari sono soggetti alla sorveglianza sanitaria del medico competente in materia di visite ed esami periodici a seconda dell'attività svolta" e l'art. 8 "Diritti dei Volontari" al comma 3 "La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia ed in conformità di quanto previsto all'articolo 5 comma 10;

PRESO ATTO che al fine di adempiere a quanto contenuto nei suddetti articoli si procederà ad attivare i controlli di sorveglianza sanitaria presso un medico o una struttura competente per i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Paladina e che tale attività prevede dei costi che riscontrano idonea copertura finanziaria sul capitolo 1841 "Acquisti diversi protezione civile";

RICHIAMATE le normative regionali in materia di Protezione Civile;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato, così come previsto dall'art.49, I° co., del Dlgs.267/00 come modificato dall'art.3 co. 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

DATO ATTO che si rende necessario dotare il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di Paladina di adeguato ed aggiornato regolamento predisposto in conformità alle norme soprarichiamate al fine di consentire una gestione ottimale del servizio stesso, in sostituzione del precedente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2014;

PRESO ATTO che il Regolamento di cui trattasi si compone di n.18 articoli, predisposto dal competente Ufficio di Polizia Locale, e viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

SENTITI gli interventi dei consiglieri comunali come da trascrizione della registrazione del dibattito allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

VISTI:

- il d.lgs 117/2017, "Codice del Terzo settore";
- il d.lgs. 1/2018, "Codice della Protezione Civile";
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, sulle procedure per l'iscrizione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- la L.R. 29 dicembre 2021, n. 27, "Disposizioni regionali in materia di protezione civile";
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Paladina;



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

PRESO ATTO che alle ore 21.09 è entrato in aula il Consigliere Vismara Angelo e pertanto i consiglieri presenti sono n.10;

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri assenti	n. 3 (Licini, Cofini e Beduschi)
Favorevoli	voti n. 10
Astenuti	voti n. 0
Contrari	voti n. 0

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quali parti integrante del presente deliberato;
2. Di approvare il nuovo Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, come emendato, ai sensi Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile avente ad oggetto “Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile”, al fine di poter procedere con l’iscrizione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Paladina al Registro Unico Nazionale Terzo Settore;
3. Di dare atto che ogni precedente disposizione e/o regolamento in materia è da considerarsi abrogato e sostituito dalla presente regolamentazione;
4. Di incaricare la Responsabile del Servizio Intercomunale di Polizia Locale a dare esecuzione a tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti all’approvazione della presente deliberazione, compresa la pubblicità del presente regolamento;
5. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, quarto comma, del decreto legislativo 267/2000, con separata votazione che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri assenti	n. 3 (Licini, Cofini e Beduschi)
Favorevoli	voti n. 10



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Favorevole.

**IL RESPONSABILE DELLA F.A.
SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE
F.to MORABITO GENNY**



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

Il Presidente
F.to BRIGNOLI dott. GIANMARIA

Il Segretario Generale
F.to Omboni Alessandra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, dlgs 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicato oggi 08-08-2024 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

F.to Il Segretario Generale

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125, dlgs 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi _____ giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardano materie elencate nell'art. 125 del dlgs 267/2000.

F.to Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3 del dlgs 267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e diventerà **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs 267/2000, allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.

li, 18-08-2024

F.to Il Segretario Generale

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.



COMUNE DI PALADINA
- *PROVINCIA DI BERGAMO* -

REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PALADINA (GCVPC PALADINA)

(approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 29/07/2024)

SOMMARIO

Art. 1	Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile
Art. 2	Il Sindaco
Art. 3	Obiettivi del GCVPC
Art. 4	Attività del GCVPC
Art. 5	Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione
Art. 6	Volontari effettivi
Art. 7	Perdita della qualità di appartenente al GCVPC
Art. 8	Diritti dei volontari
Art. 9	Doveri dei volontari
Art. 10	Organi del GCVPC
Art. 11	Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC
Art. 12	Consiglio Direttivo
Art. 13	Coordinatore operativo
Art. 14	Organizzazione operativa del Gruppo
Art. 15	Sede Operativa, attrezzatura/dotazioni tecniche, vestiario e DPI
Art. 16	Consegnatari dei beni
Art. 17	Collaborazioni
Art. 18	Norme amministrative e finanziarie

Art. 1 – Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

1. È costituito il "Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile" del Comune di Paladina, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Paladina in Piazza Vittorio Veneto, 1 in conformità a quanto previsto dall'art. 35 comma 1, del d.lgs. N. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del d.lgs. n. 117/2017.
2. Il GCVPC è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderirvi volontariamente.
3. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Art. 2 – Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 1/2018.
2. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 – Obbiettivi del GCVPC

1. Il GCVPC, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera Y) del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GCVPC concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'uomo, e viene ai sensi del d.lgs. n. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 – Attività del GCVPC

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al d.lgs. 81/2008 e atti conseguenti.

2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi a supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018
 - d) attività addestrative e forme funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività di iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di Paladina, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - a) Il Registro dei Volontari iscritti;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 – Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC, ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al GCVPC, quale Ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità e doveri di astensione previsti dalle disposizioni normative in materia.

4. Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche (previste dall'art. 12-13) previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.
5. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presenza di apposita domanda all'ufficio protocollo del comune a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - a) autocertificazione dell'assenza di impedimenti fisici, patologici e psichici allo svolgimento delle attività di protezione civile;
 - b) di non aver subito condanne penali anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico;
 - c) autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - d) elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - e) copia del documento di identità in corso di validità;
 - f) copia della patente di guida se posseduta in corso di validità;
 - g) copia del Codice Fiscale;
 - h) fototessera.
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 12.
6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 – Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale e proposti dal GCVPC. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi esperti, già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - a) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - b) tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - c) vestiario e DPI idonei;

- d) copia del regolamento.

Art. 7- Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata da almeno 6 (sei) mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
9. La perdita di qualità di appartenente al GCVPC – con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato – viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
10. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
11. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 – Diritti dei volontari

1. Il volontario del GCVPC, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del codice del terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. n. 1/2018.
2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontariato del GCVPC di volontariato di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del GCVPC vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 – Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) quali consegnatari di beni, osservare quanto disposto dal successivo articolo 16 del presente regolamento;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del GCVPC, ai corsi di addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune, o dal GCVPC, o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 – Organi del GCVPC

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi;
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) Coordinatore operativo.

Art. 11 – Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
2. L'Assemblea è convocata da Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'assemblea è valida con la presenza della maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima delle successive 24 ore, è valida qualunque sia il numero dei presenti. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega, da un altro volontario effettivo del GCVPC, da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea in prima convocazione si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi, in seconda convocazione, da effettuarsi non prima delle 24 ore, è valida qualunque sia il numero dei presenti e si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari presenti, in merito a:
 - a) elezione del Consiglio Direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
 - b) elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - c) elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;

- d) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- e) la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica anni 3 (tre), è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 volontari effettivi del GCVPC, il numero dei componenti viene comunque deciso dal Coordinatore operativo in base al numero complessivo dei volontari operativi del gruppo, eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti. È l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il Consiglio Direttivo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 (cinque) giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
4. Il Consiglio Direttivo in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione, per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura della protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13 – Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo 5 anni; il provvedimento di nomina è adottato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018. Al termine di tale periodo il Coordinatore uscente è rieleggibile.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore può essere altresì

revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso esclusivo al GCVPC dal Comune.
8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
10. L'Assemblea ai sensi dell'articolo 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
11. Il GCVPC ha autonomia operativa e di intervento su tutto il territorio nazionale, in caso di intervento e di attivazioni degli enti competenti. Il Coordinatore operativo deve relazionare quanto prima al Sindaco e si raccorda con gli uffici per le incombenze amministrative.

Art. 14 – Organizzazione operativa del Gruppo

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, il Consiglio Direttivo su proposta dell'Assemblea individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dalle norme nazionali e regionali vigenti, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di protezione civile.
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazioni del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del

d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato d.lgs. n. 1/2018.

5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto accordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.
7. Il GCVPC si dota di un regolamento interno approvato dall'Assemblea dei volontari che disciplinerà la struttura operativa del GCVPC e quanto previsto all'articolo 13 comma 3, oltre che l'istituzione, l'adozione e la disciplina del logo identificativo del GCVPC.

Art. 15 – Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune assegna in uso esclusivo al GCVPC una sede operativa e fornisce automezzi ed attrezzature ritenute idonee e necessarie allo svolgimento delle attività del gruppo. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.
2. I volontari del GCVPC sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, con modalità compatibili con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.
3. Il comune con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del gruppo.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivati da eventuali danni causati da uso improprio e/o negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri soggetti.

Art. 16 – Consegnatari dei beni

1. I consegnatari dei beni sia come singoli volontari che come GCVPC devono:
 - a) utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC rispettando le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo;
 - b) utilizzare tutti i mezzi, le attrezzature, le dotazioni personali esclusivamente per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dal Coordinatore operativo;
 - c) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali, le attrezzature, la divisa e i DPI loro affidati, segnalando puntualmente eventuali anomalie e malfunzionamenti riscontrati;

- d) rimborsare il costo dei materiali, attrezzature, divise e DPI, loro affidati in caso di danni causati da uso improprio e/o negligenza.

Art. 17 - Collaborazioni

1. Il Sindaco ed il Coordinatore operativo allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione e soccorso, porranno in essere tutti gli strumenti utili per giungere a fattive collaborazioni con altri Enti e/o organizzazioni di volontariato sul territorio.

Art. 18 – Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018.
2. Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - a) Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni, 5 x 1000 ecc.
 - b) Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia anche sulla base di una proposta annuale presentata a cura del GCVPC al Sindaco.
4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e l'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.



COPIA

Codice Comune 10159

DELIBERAZIONE N. 13

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20:45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. – dlgs 267/2000 e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

RUGGERI TOMMASO SIMONE	Presente
GALLIANI STEFANO	Presente
RAINERI MASSIMO	Presente
COFINI CLAUDIA	Presente
GOTTI MILENA	Presente
BENAGLIA MAURIZIO	Presente
BRIGNOLI GIANMARIA	Presente
CAVALLERI NICOLA	Presente

Totale presenti 8 Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. GALLUZZO dott. GERLANDO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUGGERI TOMMASO SIMONE nella sua qualità di Sinadco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



IL SINDACO PRESIDENTE

Dichiara aperta la discussione.

Relazona sull'argomento posto all'Ordine del Giorno del presente Consiglio Comunale.

Dà la parola al Consigliere Benaglia – Delegato al servizio di Protezione Civile e Sicurezza, il quale illustra il percorso seguito e da seguire.

Dà la parola al capogruppo consiliare del gruppo “Paladina in Testa”, Brignoli Gianmaria, il quale esprime apprezzamento per la relazione del consigliere Benaglia e per lo spirito sotteso al gruppo; anticipa il voto di astensione perché non ha elementi concreti di conoscenza del sistema di Protezione Civile e per il regolamento proposto, come da nota allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Dà la parola al capogruppo consiliare della maggioranza dott. Raineri il quale esprime apprezzamento per il lavoro svolto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione;

DATO ATTO CHE:

- è costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile , denominato in seguito GCVPC, con sede legale presso la sede municipale in piazza Vittorio Veneto n. 1 nella residenza comunale di PALADINA,
- l'organizzazione di volontariato denominata: GCVPC , assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale,
- Il GCVPC è dotato del codice fiscale e della Partita Iva del Comune (c.f. n. 80028060160 - p.i. n. 01001440161).

RITENUTO opportuno approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo GCVPC, che si basi sui principi generali dell'ordinamento giuridico, sui criteri di democraticità e di trasparenza amministrativa ed agisca nei limiti delle seguenti leggi: n. 266 dell'11 agosto 1991, n. 225 del 24 febbraio 1992 - vigente al 27 Agosto 2012, n. 100 del 12 luglio 2012 e della legge regionale n. 16 del 22 maggio 2004 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile»;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dai competenti uffici comunali;

RITENUTO di provvedere in merito;

24030 PALADINA (Bergamo) – Piazza Vittorio Veneto, 1 – Telefono 035/6313011 – Telefax 035/637578 –
C. F. 80028060160 – Partita iva 01001440161 sito www.comune.paladina.bg.it
e-mail certificata: comunepaladina@legalmail.it



VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal responsabile del servizio interessato sulla proposta di deliberazione e inserito nel presente atto;

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 8
Consiglieri assenti	n. 0
Favorevoli	voti n. 6
Astenuti	voti n. 2 (Brignoli G. e Cavalleri N.)
Contrari	voti n. 0

DELIBERA

- 1) di approvare, per tutte le motivazioni sopra esposte, il “*Regolamento del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile*”, composto di n. 22 articoli e allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PALADINA
PROVINCIA DI BERGAMO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
F.to GALLUZZO dott. GERLANDO



Il Presidente
F.to RUGGERI TOMMASO SIMONE

Il Segretario Generale
F.to GALLUZZO dott. GERLANDO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, dlgs 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 22-05-2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
F.to GALLUZZO dott. GERLANDO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125, dlgs 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 22-05-2014 giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardano materie elencate nell'art. 125 del dlgs 267/2000.

Il Segretario Generale
F.to GALLUZZO dott. GERLANDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3 del dlgs 267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del dlgs 267/2000.

li, 01-06-2014

Il Segretario Generale
F.to GALLUZZO dott. GERLANDO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Addì, 19-05-2014

Il Segretario Generale
GALLUZZO dott. GERLANDO



COMUNE DI PALADINA
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO

**GRUPPO COMUNALE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 in data 28/04/2014



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

SOMMARIO

CAPO I – GENERALITA’

- Art. 1 Denominazione e sede
- Art. 2 Regolamento
- Art. 3 Efficacia del regolamento
- Art. 4 Interpretazione del regolamento
- Art. 5 Finalità
- Art. 6 Ammissione

CAPO II – GRUPPO E VOLONTARI

- Art. 7 Compiti del Sindaco e dell’Ente
- Art. 8 Diritti e doveri degli aderenti
- Art. 9 Perdita della qualifica di volontario
- Art. 10 Sanzioni disciplinari - Sospensione - Esclusione
- Art. 11 Organizzazione del GCVPC
- Art. 12 Organi del GCVPC
- Art. 13 L’assemblea
- Art. 14 Consiglio del GCVPC
- Art. 15 Il Coordinatore
- Art. 16 Il Segretario
- Art. 17 Legale Rappresentanza
- Art. 18 Esercitazioni e formazione
- Art. 19 Materiali, mezzi ed assicurazioni

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 20 Bilancio
- Art. 21 Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
- Art. 22 Scioglimento del GCVPC
- Art. 23 Disposizioni finali



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, denominato in seguito GCVPC, con sede legale presso la sede municipale di Paladina in piazza Vittorio Veneto n.1. L'organizzazione di volontariato denominata: GCVPC, assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici comunali competenti.

Il GCVPC sarà dotato del codice fiscale e della Partita Iva del Comune (C.F. n. 80028060160 - P.I. n. 01001440161).

ART. 2 - (Regolamento)

Il GCVPC è disciplinato dal presente regolamento e si basa sui principi generali dell'ordinamento giuridico, sui criteri di democraticità e di trasparenza amministrativa, ed agisce nei limiti delle seguenti leggi: n. 266 dell'11 agosto 1991, n. 225 del 24 febbraio 1992 - vigente al 27 Agosto 2012, n. 100 del 12 luglio 2012 e della legge regionale n. 16 del 22 maggio 2004 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile».

Il Consiglio Comunale delibera sul regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia del regolamento)

Il regolamento vincola alla sua osservanza gli aderenti al GCVPC; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del GCVPC stesso.

ART. 4 - (Interpretazione del regolamento)

Il regolamento è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità)

Il GCVPC opera alla dirette dipendenze del Sindaco o del Suo delegato avvalendosi dell'opera gratuita dei propri volontari.

Il GCVPC non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito soccorso e protezione civile in attività di Previsione, Prevenzione, Soccorso e Superamento dell'Emergenza.

Il GCVPC si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

- Informazione alla cittadinanza;
- Programmazione e pianificazione;
- Interventi in zone soggette a rischio del territorio comunale;
- Logistica assistenziale.

Il GCVPC opera di norma nel territorio comunale di Paladina; può operare al di fuori del territorio comunale qualora richiesto dalle autorità competenti.



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

ART. 6 - (Ammissione)

Possono essere ammessi al GCVPC, tutti i cittadini di ambo i sessi che mossi da spirito di solidarietà condividono la finalità del GCVPC e che siano in possesso della maggior età e dell'idoneità fisica/sanitaria funzionale all'espletamento dell'incarico assegnato.

L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

Ai fini della propria ammissione l'aspirante volontario, all'atto della presentazione della domanda dovrà autocertificare, secondo le modalità previste nel D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti personali e morali di ammissione, che in particolare prevedono, in armonia con la normativa nazionale e regionale vigente:

- l'assenza di impedimenti fisici e/o psichici allo svolgimento delle attività di Protezione Civile;
- di non aver subito condanne penali;
- non aver procedimenti penali in corso.

Il Sindaco, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione di cittadini che presentino situazioni di inidoneità al servizio.

Ai volontari potrà essere richiesto di effettuare un periodo di prova prima dell'inserimento definitivo nell'elenco dei Volontari Effettivi.

Ai sensi della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lg.vo 81/2008 e s.m.i.) e/o qualora nuove disposizioni lo prevedano, gli aderenti al GCVPC potranno essere sottoposti ad una visita medica atta ad accertarne la condizione di buona salute, nonché l'idoneità al servizio di protezione civile.

Tutti i volontari hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno del GCVPC.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o esclusione.

ART. 7 – (Compiti del Sindaco e dell'Ente)

Il Sindaco, nella sua qualità di Autorità locale di Protezione Civile, è il responsabile unico del GCVPC ed in particolare egli provvede a:

- accettare le domande di adesione;
- disporre dell'utilizzo del GCVPC e dei volontari;
- individuare e nominare nella fase di prima attuazione e successivamente ratificare la nomina del Coordinatore e del suo sostituto, cui sono demandati incarichi di responsabilità circa il funzionamento interno del GCVPC, nonché i compiti di indirizzo e di raccordo con il Sindaco e con l'Ente;
- revocare nei casi di grave inadempienza gli Organi istituzionali del GCVPC e lo Status di Volontario aderente al Gruppo;
- garantire la continuità amministrativa ed operativa del GCVPC;
- curare i rapporti con il GCVPC e con le altre Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile presenti sul territorio;
- disporre lo scioglimento del GCVPC, con provvedimento motivato.

Il Sindaco può delegare lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma all'Assessore o al Consigliere delegato alla Protezione Civile, qualora nominato.

Per lo svolgimento delle attività di propria competenza il Sindaco si avvale degli uffici e dei funzionari dell'Ente deputati al Servizio di Protezione Civile.

Il Comune garantisce al GCVPC la dotazione di una Sede Operativa, dedicata alle attività di Protezione Civile, di un magazzino nonché ogni altra dotazione strumentale, ritenuta dall'Ente utile e necessaria per le attività affidate ai volontari. Tutte le spese relative alla



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

sede operativa, al magazzino e alle dotazioni di cui è dotato il GCVPC sono a carico del Comune.

Al GCVPC e al suo Coordinatore di contro competono:

- la gestione ordinaria ed organizzativa della Sede Operativa, anche sulla base di eventuali specifiche indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;
- la gestione operativa del magazzino, il controllo, il mantenimento e la manutenzione ordinaria delle attrezzature e dei materiali, nonché la normale cura dei mezzi assegnati, segnalando al Servizio di Protezione Civile preposto con tempestività ogni necessità di manutenzione straordinaria e gli eventuali malfunzionamenti occorsi;

Il Sindaco si riserva comunque di delegare al Coordinatore alcune funzioni attinenti la gestione del GCVPC.

ART. 8 - (Diritti e doveri degli aderenti)

I volontari partecipano a pieno titolo alla vita del GCVPC e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti.

Riuniti in Assemblea, i volontari hanno diritto di voto.

E' fatto obbligo ai volontari contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo le finalità del GCVPC stesso.

I volontari appartenenti al GCVPC si impegnano a partecipare, a titolo gratuito, ai servizi ed alle attività di Protezione Civile con diligenza, lealtà, senso di responsabilità e collaborazione, mettendo a disposizione anche esperienze e professionalità individuali in modo da contribuire all'accrescimento del GCVPC. Essi non possono svolgere alcuna attività contrastante con le finalità del GCVPC e attività previste dal presente Regolamento, né possono accettare alcuna remunerazione per l'opera e l'attività svolta, salvo quanto previsto per legge. Il volontario partecipa con impegno e nei limiti delle possibilità alle attività formative e di addestramento che sono proposte e promosse dal GCVPC in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, altri Enti e Organismi.

I volontari non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed i benefici di legge previsti dal DPR 194 del 2001.

I volontari hanno in consegna l'equipaggiamento da indossare per le attività del GCVPC e ne sono responsabili. I – D.P.I. - dispositivi di protezione individuale consistono sia in capi di abbigliamento con particolari caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni esterne, sia in attrezzature che debbono essere utilizzate a seconda del tipo di attività svolte. Debbono essere necessariamente utilizzati in emergenza e, a maggior ragione, nel corso di esercitazioni, sia per la tutela del singolo volontario, sia perché il mancato uso potrebbe creare problemi di copertura assicurativa ed altre responsabilità collegate. Nel momento in cui cessa l'appartenenza al GCVPC, qualunque ne sia la causa, il volontario è tenuto a restituire immediatamente l'equipaggiamento ed il materiale ricevuto in consegna pulito e in ordine. Un membro del GCVPC all'uopo designato, avrà cura di aggiornare l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari.

I volontari ammessi al GCVPC devono possedere un apposito tesserino personale completo di fotografia che ne certifichi le generalità e le caratteristiche individuate dal Sindaco del Comune di Paladina, ed attestante l'unità operativa di appartenenza.

Lo stemma riproduce il simbolo del Comune, con la dicitura "Paladina- Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile".



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

Ai volontari inoltre saranno garantiti, nei limiti della copertura di bilancio, ai sensi degli art. 9 e 10 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario verrà garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne farà richiesta, verrà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore;
- qualora si tratti di lavoratori autonomi, verrà concesso un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;
- copertura assicurativa: i componenti del GCVPC saranno coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e dal Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992;
- per quanto riguarda studenti universitari e/o scuole medie superiori, impiegati in attività di Protezione Civile, verrà rilasciato, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo d'Istituto.

Su parere del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, il responsabile dell'ufficio Ragioneria provvederà a rimborsare le spese documentate, autorizzate e/o accertate.

ART. 9 - (Perdita della qualifica di volontario)

La qualità di volontario si perde per morte, recesso o esclusione.

Il volontario potrà recedere dal GCVPC in ogni momento, presentando lettera di recesso al Sindaco o suo delegato, il quale ne darà comunicazione al consiglio del GCVPC che ne prenderà atto.

ART. 10 - (Sanzioni disciplinari – Sospensione - Esclusione)

Le infrazioni al presente Regolamento del GCVPC, da parte dei volontari, comportano le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale o scritto, attuato da parte del Consiglio del GCVPC:
 - per comportamento non adeguato alle finalità del GCVPC;
- b) sospensione temporanea dal GCVPC, attuato da parte del Consiglio del GCVPC:
 - per gravi infrazioni al regolamento del GCVPC;
 - per comportamento irresponsabile durante le esercitazioni di Protezione Civile;
 - per sottoposizione a procedimenti penali che incidano sull'affidabilità del volontario in rapporto alle prestazioni richieste;
- c) Esclusione dal GCVPC, disposta dal Sindaco con parere motivato, su proposta del Consiglio del GCVPC:
 - quando il comportamento sia contrario a quanto stabilito dal Regolamento del GCVPC e alle finalità del GCVPC;
 - quando senza giustificato motivo, il volontario non adempia agli obblighi assunti verso l'organizzazione;
 - quando compia fatti o atti che diano luogo a procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato;
 - quando vi sia comportamento pericoloso ed irresponsabile per sé e/o per gli altri;
 - evidente ed ingiustificata inattività.

La notifica di esclusione dal GCVPC deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata, postale o a mano.



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

Nel corso di addestramenti, esercitazioni ed operatività effettiva, i responsabili che si trovano al comando delle unità operative possono applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto.

Gli stessi possono, inoltre, sancire l'allontanamento del Volontario dal luogo delle operazioni per effettiva e comprovata motivazione e, in questo caso, deve essere redatto rapporto disciplinare scritto al Consiglio del GCVPC.

ART. 11 - (Organizzazione del GCVPC)

L'organizzazione del GCVPC è basata sulle unità operative come di seguito definite.

Per una più puntuale organizzazione il GCVPC potrà implementare il presente Regolamento, non in contrasto con lo Statuto dell'Ente.

Per unità operativa si intende un raggruppamento di volontari che operano nei vari settori di attività.

In linea generale le unità operative sono formate da squadre. Il GCVPC ne disciplinerà l'ordinamento. Ciascuna unità è coordinata da un capo-nucleo nominato dall'Assemblea dei Volontari.

ART. 12 - (Organi del GCVPC)

Gli organi del GCVPC sono:

- l'Assemblea dei volontari;
- il Consiglio del GCVPC;
- il Coordinatore;
- il Segretario;

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 13 - (L'assemblea)

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti al GCVPC.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti e, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aderenti.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Sindaco, o dell'Assessore/Consigliere delegato per la programmazione delle attività. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata qualora né faccia richiesta scritta almeno un terzo dei volontari.

Della convocazione verrà data notizia, mediante avviso affisso nella sede del GCVPC 15 giorni prima della assemblea (ovvero con avviso spedito con lettera ordinaria, raccomandata o tramite mail).

L'Assemblea dei volontari delibera:

- a) la proposta di modifiche del Regolamento del GCVPC;
- b) gli indirizzi e le direttive generali del GCVPC;
- c) il programma annuale delle attività;
- d) elegge il Segretario e i capi-nucleo delle unità operative;
- e) propone al Sindaco la nomina del Coordinatore.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

Nelle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Sindaco o suo delegato e dal verbalizzante (Segretario) e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli iscritti.

ART. 14 - (Consiglio del GCVPC)

Il Consiglio del GCVPC è formato dal Sindaco, o dall'Assessore/Consigliere delegato, dal Coordinatore e dai capi-nucleo eletti dall'Assemblea dei Volontari.

I suoi membri durano in carica per tre anni.

Il Consiglio è l'organo che svolge le attività esecutive, in particolare:

- propone aggiornamenti del Regolamento del GCVPC;
- organizza l'attività del GCVPC;
- predispone i piani e i programmi annuali di Protezione Civile in collaborazione con l'Ufficio Comunale – Servizio di Protezione Civile;
- cura la formazione e l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- programma la diffusione di una cultura di Protezione Civile presso la popolazione anche mediante la divulgazione di quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile;
- programma all'interno delle scuole d'ogni ordine e grado, pubbliche e private, incontri ed esercitazioni in concorso con altri Enti con l'obiettivo di raggiungere una cultura diffusa di sicurezza e Protezione Civile da parte delle nuove generazioni;
- segnala e provvede alle necessità del GCVPC relative al vestiario, ai materiali, alle attrezzature e ai mezzi necessari per svolgere al meglio il servizio di Protezione Civile sia in caso di addestramento sia in occasione di calamità;
- coordina le attività delle unità operative.

Il Consiglio si riunisce su Convocazione del Sindaco o dell'Assessore/Consigliere delegato o su richiesta di un terzo dei volontari o del Coordinatore; le riunioni saranno valide con la presenza di almeno tre componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 15 - (Il Coordinatore)

Il Coordinatore dà attuazione alle decisioni del Consiglio e dell'Assemblea, ne garantisce l'unità interna, cura i rapporti tra le attività del GCVPC e l'Amministrazione Comunale e designa i rappresentanti del GCVPC stesso presso gli Uffici e/o i Comitati ove necessita la partecipazione del medesimo.

Il Coordinatore viene nominato dal Sindaco su proposta dell'assemblea dei volontari e dura in carica per tre anni e può essere riconfermato.

La figura del Coordinatore non deve coincidere con il Sindaco in quanto in caso di emergenza i compiti e le funzioni del Sindaco e del Coordinatore sono diverse.

ART. 16 - (Il Segretario)

Il Segretario è nominato dall'Assemblea. Partecipa a tutte le riunioni dei vari organi del GCVPC per redigerne i verbali.



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

ART. 17 - (Legale Rappresentanza)

Il GCVPC viene posto alle dirette dipendenze del Sindaco o dell'Assessore/Consigliere delegato, che ne avrà la legale rappresentanza.

Il Sindaco o l'Assessore/Consigliere delegato rappresenta il GCVPC nei rapporti con i terzi e compie tutti gli atti giuridici che impegnano il GCVPC verso il Comune o verso terzi, stipula convenzioni tra il GCVPC ed altri Enti o soggetti e stabilisce le modalità di attuazione delle convenzioni. Il Sindaco, o l'Assessore/Consigliere delegato, presiede l'Assemblea dei Volontari ed il Consiglio del GCVPC.

ART. 18 - (Esercitazioni e formazione)

I volontari parteciperanno alle esercitazioni che verranno programmate dai competenti organi di Protezione Civile, siano essi del GCVPC, o del sistema di Protezione Civile della Provincia e/o della Regione/DPC Nazionale.

Il volontario in addestramento ed in operazione ha, tuttavia, la facoltà di astenersi dall'eseguire lavori o azioni, che egli ritenga pericolosi, o alla cui esecuzione non si ritenga adeguatamente preparato. Tale comportamento non può essere oggetto di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, né pregiudicare in alcun senso la sua appartenenza al GCVPC. I Volontari parteciperanno ai corsi di formazione organizzati ai sensi della vigente direttiva, regionale D.g.r. 24 Gennaio 2007-n.8/4036 nonché eventuali corsi di specializzazione ritenuti opportuni dal Consiglio.

ART. 19 - (Materiali, mezzi ed assicurazioni)

L'impiego di materiali e mezzi in dotazione al GCVPC verrà disciplinato dal regolamento Comunale del GCVPC nelle sue modifiche ed integrazioni.

I locali in uso al GCVPC, verranno individuati con provvedimento del Sindaco.

E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del Comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al GCVPC, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative.

Le attrezzature assegnate dovranno essere mantenute in perfetta efficienza, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico dell'Area Tecnico manutentiva dell'Ente Comunale.

Il GCVPC utilizza mezzi, materiali, risorse ed equipaggiamenti del Comune o comunque disponibili, presso aziende territoriali, gruppi di volontariato, oppure messi a disposizione dai privati restando a carico del Comune, se necessario o richiesto, l'onere per il rimborso dei carburanti o dei materiali di consumo per l'attività svolta.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Le assicurazioni dei mezzi e dei volontari nell'espletamento delle proprie funzioni, verranno garantite dall'Amministrazione Comunale mediante stipula di appositi contratti con compagnie assicuratrici contro infortuni, malattie o altro, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Ai fini informativi il GCVPC si potrà dotare di un sito istituzionale il cui link sarà inserito nella Home Page del Sito del Comune. Le responsabilità sui contenuti del sito è assegnato al coordinatore che è l'unico soggetto autorizzato alla gestione del sito.

Il coordinatore potrà avvalersi di un collaboratore da nominare.



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

ART. 20 - (Bilancio)

Il patrimonio del GCVPC è costituito da beni messi a disposizione dal Comune di Paladina:

- Beni mobili ed immobili di proprietà del Comune di Paladina;
- Erogazioni, donazioni, lasciti.

Le fonti di finanziamento sono:

- I proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- I proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- I contributi pubblici e privati;
- Nel bilancio del comune è iscritto un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa, sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attività del GCVPC.
- Entro il 30 novembre di ogni anno, il Coordinatore, sentiti i volontari, provvederà a consegnare all'ufficio del Comune – Servizio di Protezione Civile richiesta scritta per l'acquisto di mezzi o attrezzature e quanto altro riterrà utile all'espletamento delle attività istituzionali del GCVPC.
- Su tali richieste, fermo restando i saldi di bilancio, non potranno essere effettuate modifiche o variazioni dall'ufficio Comunale – Servizio di Protezione Civile o da quello Contabile in merito alle caratteristiche tecnico-operative dei mezzi e/o materiali e alle qualità richieste.

Tutti i proventi di finanziamento destinati al GCVPC sono incamerati nel bilancio dell'Ente, che gestisce le risorse del GCVPC. Le donazioni di beni mobili ed immobili fatte a favore del GCVPC entrano di diritto nel patrimonio comunale, fermo restando la destinazione e l'uso da parte del GCVPC per le finalità previste dal presente statuto.

ART. 21 - (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I volontari possono operare solo previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato o del Coordinatore. Tale autorizzazione, se verbale in caso di emergenza, deve essere successivamente formalizzata per iscritto su specifico rapporto scritto d'intervento.

Nel caso in cui il volontario operi senza la prescritta autorizzazione, l'Amministrazione Comunale sarà sollevata da qualsiasi responsabilità.

I volontari, per le attività di formazione, addestramento ed intervento, vengono assicurati con apposita polizza stipulata dall'Amministrazione Comunale con spese a proprio carico, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 22 - (Scioglimento del GCVPC)

Lo scioglimento del GCVPC è deliberato dal Consiglio Comunale.

ART. 23 - (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.